



Consentito detrarre i farmaci anche senza scontrino aggiornato

Data 07 aprile 2008
Categoria professione

La circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28 marzo 2008 consente di scaricare le spese anche senza lo scontrino "completo" previsto dalle ultime normative. E' necessario pero' integrare i dati, e la deroga ha solo carattere transitorio

Conosciamo tutti le difficolta' ed i problemi che le nuove norme fiscali hanno imposto in tema di detraibilita' fiscale delle spese farmaceutiche.

In particolare e' stato disposto il cosiddetto "scontrino parlante" cioe' lo scontrino in cui siano indicati in chiaro i prodotti acquistati e il codice fiscale dell' utente.

Cio' ha portato a contenziosi tra utenti e farmacisti in quanto questi ultimi pretendevano, almeno in un primo momento, l' esibizione del tesserino sanitario magnetico (pretesa poi rientrata in seguito ad una circolare gia' riportata in altro messaggio).

Ora un ulteriore alleggerimento: in via transitoria, per gli adempimenti fiscali del 2007 (per le spese farmaceutiche effettuate quindi fino al 31 dicembre) potra' essere effettuata la detrazione nella dichiarazione dei redditi anche in mancanza dello "scontrino parlante" o nel caso che questo sia incompleto.

In tali casi, per ottenere lo sconto fiscale, il contribuente deve integrare i dati dello scontrino, indicando anche su un foglio a parte, il codice fiscale dell' acquirente nonche' la natura, qualita' e quantita' dei farmaci acquistati.

La norma transitoria e' stata resa necessaria per venire incontro alle difficolta' incontrate dai contribuenti non in possesso di idonea documentazione per difficolta' ad adeguarsi al nuovo scontrino (cosa lamentata da piu' parti).

Daniele Zamperini

www.scienzaeprofessione.it